

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

Fenice S.p.A.
Centrale termoelettrica di Mirafiori

*Decreto DEC-MIN-0000137 del 16/05/2019 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale
rilasciata con provvedimento n. DEC-MIN-240 del 12/08/2013*

Attività di controllo effettuata il 14 e il 17 luglio 2020

Data di emissione 14 dicembre 2020

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	4
2.1	Dati identificativi del gestore.....	4
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	6
3.1	Evidenze oggettive.....	6
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere	7
4	Allegati	8

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato predisposto da Genève Farabegoli (ISPRA) sulla base delle informazioni acquisite nel corso dell'attività di controllo e sulla base delle informazioni prodotte da ARPA Piemonte.

Il seguente personale ha svolto i campionamenti alle emissioni in atmosfera in data 20 gennaio 2020:

Stefano Carbonato	ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Ovest
Sara Farina	ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Ovest
Vincenzo Bevacqua	ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Ovest

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 9 e 15 luglio 2020:

Stefano Carbonato	ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Ovest
Domenico Monaco	ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Ovest

Il seguente personale ha svolto la visita da remoto in data 14 e 17 luglio 2020:

Genève Farabegoli	ISPRA
Massimo Stortini	ISPRA
Stefano Carbonato	ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Ovest
Sara Farina	ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Ovest
Domenico Monaco	ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord – Ovest

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del gestore

Ragione Sociale: Centrale termoelettrica di Mirafiori

Sede stabilimento: Corso Settembrini n.90, 10135 Torino

Gestore: Ruggero Defazio

Delegato ambientale: Ruggero Defazio

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: CERT-425-2002-AE-TRI-ACCREDIA scadenza 06/06/2020

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*", il Gestore ha inviato via PEC ad ISPRA, in data 14 luglio 2020, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario 2019** e con nota prot. LET_U_2020_000429 del 5 agosto 2020, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario 2020.**

Dato che il gestore nel 2019 ha versato la componente Ta anche se non dovuta, risulta a credito di € 1.622,00 mentre nel 2020 ha versato la metà dell'importo dovuto della componente Ta risultando a debito di €655,00. Il credito residuo è quindi pari a €967,00 €

Con nota prot. LET_U_2020_000236 del 27 aprile 2020, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2019, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

Con nota prot. LET_U_2020_000318 del 12 giugno 2020, il gestore ha inoltre trasmesso la revisione dell'Allegato 1 "Dati generali impianto" del Rapporto annuale 2019 in seguito alla rielaborazione dei dati relativi ai transitori delle caldaie.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive

L'attività di controllo si è svolta da remoto il 14 e il 17 luglio 2020, la visita in loco in data 9 e 15 luglio 2020 e, precedentemente, in data 20 gennaio 2020 personale ARPA Piemonte ha svolto i campionamenti alle emissioni in atmosfera.

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: “verbale di verifica documentale” e “verbale di chiusura attività di controllo”, in contestuale con Fenice S.p.A. e ARPA Piemonte che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Dall'analisi della documentazione in allegato ai verbali delle attività di controllo, emergono i seguenti riscontri:

- per quanto riguarda gli ordini di manutenzione effettuati dopo l'esito delle ispezioni visive sui serbatoi di stoccaggio e i bacini di contenimento, il gestore ha dichiarato che rimane ancora da concludere l'attività relativa all'OdM 111698297 del 2/3/2019 che prevedeva il ripristino della pavimentazione del serbatoio dell'acido programmato per la primavera del 2020 e che invece sarebbe stato eseguito entro l'estate 2020.
- per quanto concerne i dati relativi agli autocontrolli effettuati sulle acque sotterranee, il gestore ha trasmesso i rapporti di prova di marzo 2020 nei quali si riscontrano concentrazioni elevate del parametro Mercurio in tutti e 4 i piezometri PZ18, PZ22, PZ17 e PZ8.

Con prot. 91249 del 09/11/2020 (acquisita in ISPRA con prot. 51912 del 09/11/2020) è pervenuta la Relazione del controllo ordinario anno 2020 di ARPA Piemonte (in allegato alla presente) alla quale si rimanda per il dettaglio degli esiti delle attività di controllo effettuate.

In particolare, dalla Relazione succitata emergono le seguenti osservazioni:

- il gestore ha versato la tariffa controlli per l'anno 2020 in data 23/07/2020 anziché entro il 30/01/2020 come previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del decreto 24 aprile 2008, la cui applicazione è prescritta dall'art. 5 dell'AIA DM 240/2013. Sebbene ARPA Piemonte abbia ipotizzato nella Relazione del controllo ordinario anno 2020 la violazione di quanto disposto dall'art. 5 dell'AIA, avendo il gestore già provveduto al pagamento della tariffa ed essendo decorsi i termini previsti dall'art. 14 della Legge 689/81, questo Istituto ritiene non applicabile l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
- i valori dei contatori che contabilizzano per ogni settimana la percentuale di valori acquisiti dallo SME al di fuori del range di validità della retta di taratura come previsto dal punto 6.5 della norma UNI EN 14181, non vengono mai azzerati durante tutto il periodo di validità della QAL2. Sebbene la scelta operata dal Gestore sia più cautelativa rispetto a quanto richiesto dalla norma, il GI tuttavia ritiene che il mancato azzeramento dei contatori potrebbe comportare un'informazione errata circa la necessità di rifare la QAL2.

- gli esiti dei controlli periodici effettuati sugli SME dei camini B, C, D nell'anno 2019 non sono stati inclusi nel rapporto annuale 2020 (riferito all'esercizio dell'anno 2019) come richiesto nella prescrizione 10.1 "Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)" del PMC del DM 137/2019, ma sono stati trasmessi da gestore con protocollo n. Prot. LET/U/2020/000379 il 13 luglio 2020. Sebbene ARPA Piemonte abbia ipotizzato nella Relazione del controllo ordinario anno 2020 la violazione di quanto disposto dalla prescrizione 10.1 dell'AIA, avendo il gestore già provveduto all'invio di tali documenti ed essendo decorsi i termini previsti dall'art. 14 della Legge 689/81, questo Istituto ritiene non applicabile l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
- la metodica utilizzata per la misura della formaldeide nelle emissioni in atmosfera (ASTM D5197:2000) non è tra le metodiche indicate nell'allegato G "Metodi di riferimento per le misure previste nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) statali" della nota ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011.

Per quanto riguarda i campionamenti di matrici ambientali, l'esito delle attività analitiche è riassunto nel seguito mentre il dettaglio è riportato nell'allegato "Relazione di campionamento delle emissioni in atmosfera (campagna di misure anno 2020)".

Oggetto delle misure sono state le emissioni generate dalla caldaia di alta pressione CAP3 che confluiscono nel camino "B". Sono state effettuate misure dei seguenti parametri:

- Carbonio Organico Totale (COT)
- Aldeide Formica (HCHO)
- Anidride carbonica (CO₂)
- Biossido di zolfo (SO₂)

Tali misure sono da ritenersi conoscitive in quanto riguardano parametri non soggetti a valore limite. Inoltre, sono state effettuate misurazioni fiscali di iniziativa dei tecnici Arpa Piemonte dei parametri NO_x e CO, soggetti a limite e sono stati misurati i seguenti parametri dell'emissione: ossigeno e umidità fumi.

Le misurazioni eseguite per i parametri soggetti a limite evidenziano il rispetto dei limiti orari: gli NO_x si attestano a circa il 65% del limite (100 mg/Nm³), mentre il CO è presente in tracce.

Per quanto riguarda i parametri non soggetti a limite si sono riscontrati valori di biossido di zolfo pari a 1 mg/Nm³ (valore medio) e di COT pari a 4,33 mg/Nm³ (valore medio), mentre per il parametro di formaldeide il valore riscontrato è al di sotto del limite di rilevabilità del metodo analitico. Si evidenzia che per il COT l'analisi dei dati elementari non ha evidenziato la presenza di picchi come invece era accaduto nella precedente campagna di misura effettuata sul camino C (caldaia CMP5).

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

- 1) il gestore deve inviare agli EC, non appena disponibili, gli esiti dell'attività relativa all'OdM 111698297 del 2/3/2019 che prevedeva il ripristino della pavimentazione del serbatoio dell'acido programmato per la primavera del 2020 e che invece sarebbe stato eseguito entro l'estate 2020;

- 2) il gestore deve inviare agli EC, non appena disponibili, i risultati degli autocontrolli delle acque sotterranee di settembre 2020 e trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo una relazione sulle motivazioni del rilevamento di elevati valori di mercurio e le possibili azioni da intraprendere per evitare il ripetersi dell'accadimento;
- 3) il gestore dovrà azzerare i contatori previsti dal punto 6.5 della norma UNI EN 14181 tra una AST o QAL2 e l'altra;
- 4) il gestore deve trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento del presente Rapporto Conclusivo una relazione di equivalenza tra il metodo utilizzato per la misura della formaldeide nelle emissioni in atmosfera (ASTM D5197:2000) e i metodi di riferimento indicati nell'Allegato G "Metodi di riferimento per le misure previste nelle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) statali" della nota ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011.

Per effetto dell'attività di controllo non sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti ulteriori accertamenti.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	14 e 17 luglio 2020
Data visita in loco	9 e il 15 luglio 2020
Data chiusura attività controllo	17 luglio 2020
Campionamenti	SI (20 gennaio 2020)
Violazioni amministrative	-
Violazioni penali	-
Accertamento violazioni e proposta di diffida	-
Condizioni per il gestore	SI, indicate nel par 3.2

4 Allegati

- Relazione del controllo ordinario anno 2020 di ARPA Piemonte (prot. 91249 del 09/11/2020)
- Relazione di campionamento delle emissioni in atmosfera (prot. 21719 del 10/03/2020).